

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLERIA PAPINI

1-Costituzione e Sede

L' ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLERIA PAPINI si costituisce per modificazione della ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLERIA PUCCINI ed ha Sede ad Ancona in via Bernabei , 39; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2-Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione potrà collaborare con altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, sociali, culturali ed umanitari.

3-Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4-Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha finalità di promozione culturale senza scopo di lucro. L'Associazione Culturale GALLERIA PAPINI di Ancona, mediante la gestione di gallerie d'arte e l'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali, si propone di accrescere la sensibilità e le conoscenze delle arti figurative e visuali e di valorizzare l'attività degli artisti in particolare quelli operanti ad Ancona e nelle Marche. Essa intende promuovere la divulgazione culturale soprattutto nei settori delle arti visive. Per realizzare il proprio scopo, l'Associazione potrà:

- organizzare mostre ed eventi culturali in genere;
- editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano per oggetto l'arte;
- intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo.

Nello svolgimento delle predette attività, l'associazione può effettuare attività di raccolta fondi o attività commerciali occasionali al solo scopo di finanziare le attività ed il sostentamento della associazione. E' fatto assoluto divieto di distribuzione di utili sia diretti che indiretti.

La associazione, su volontà della assemblea potrà affiliarsi ad enti di promozione e/o a federazioni a livello nazionale.

SOCI

5-Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri. Possono essere inoltre soci gli enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelli dell'Associazione. I soci si distinguono in :

- Soci onorari: quelli che per la loro competenza nei settori di interesse dell'Associazione e per aver svolto attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e promosso gli scopi;
- Soci sostenitori: quelli che hanno contribuito finanziariamente alla attività della Associazione.
- Soci ordinari: quelli che versano la quota associativa annuale.

6. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. .

7- Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e secondo quanto disposto dal regolamento dell'Associazione, se esistente.

8- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per recesso, da comunicarsi per iscritto o per via mail;

b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per le seguenti cause:

- per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;

- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, del Regolamento, se esistente, o per altri motivi che comportino indegnità.

c) per mancato pagamento della quota associativa;

d) per decesso del socio.

Le cause di esclusione assumono efficacia alla data della deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo.

9- Organi dell' Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Direttore Artistico;

- il Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori dei Conti se nominati o obbligatorio per legge.

ASSEMBLEA

10- Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali - L'Assemblea può essere convocata sia in sede ordinaria che straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

11-Convocazione dell' Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con qualsiasi mezzo di comunicazione tale da dimostrare di aver avvisato i soci come ad esempio la comunicazione scritta o posta elettronica ai soci. Tale comunicazione deve avvenire almeno 8 giorni prima della data stabilita per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

12-Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ogni partecipante all'Assemblea può rappresentare fino a un massimo di 4 soci, purchè munito di delega scritta. I consiglieri non possono ricevere deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario nominato dal Presidente tra i presenti. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, deliberano con la maggioranza semplice dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

13-Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

14-Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo e se obbligatorio o per delibera assembleare i Revisori dei conti;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della Sede legale dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

15-Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- a) deliberare l'accettazione di nuovi soci;

- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- d) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) deliberare l'entità delle quote associative annuali;
- f) deliberare l'esclusione dei soci;
- g) entro la fine di ogni anno predisporre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e lo propone alla successiva assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di soggetti, nominati dal Consiglio stesso, siano essi soci o non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza prolungata del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina in sua assenza come facente funzioni il Direttore Artistico o il Tesoriere.

16-Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 11 membri, dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più membri, purché meno della metà. Nel caso invece che i Consiglieri vacanti superino la metà i Consiglieri in carica debbono convocare l'Assemblea per nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

17-Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente almeno due volte l'anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima per posta elettronica.

PRESIDENTE

18-Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente-

19-Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

FINANZE E PATRIMONIO

22-Entrate dell'Associazione

- a)dalle quote associative;

b)da versamenti volontari degli associati;

c)da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri;

d)da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.

Il Consiglio Direttivo che stabilisce l'entità delle quote associative annuali indica anche le modalità di versamento delle stesse.

NORME FINALI E GENERALI

23-Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24-Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o dei liquidatori, ad enti o associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

25-Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvare dall'Assemblea dei soci.

26-Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia dell'ordinamento giuridico italiano.